

IL «NUOVO» LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO (QUADRO NORMATIVO AGGIORNATO AL 10 GIUGNO 2023, ANTE ULTERIORE DECRETO CORRETTIVO)

A cura di Federico Moine
Dottore Commercialista



LA GESTIONE DELLE A.S.D.:
DALLO STATO ATTUALE ALLA RIFORMA DELLO SPORT
Sabato 10 giugno e domenica 11 giugno 2023



- La data di decorrenza delle nuove norme sul lavoro sportivo dilettantistico è fissata al 1^ luglio 2023.
- Da ciò consegue che le ASD / SSD non possono più attendere per adeguare i contratti delle loro risorse umane, con efficacia a far data dal 1^ luglio 2023, alla disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 36/2021 (o, ricorrendone i presupposti, alla disciplina di diritto comune).

LA DECORRENZA DELLE NUOVE NORME SUL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

- Viene definito come lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività a fronte di un corrispettivo. E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge, a fronte di un corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale (art.25, c.1, DLgs. 36/2021).

LA NUOVA DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO

- Tenuto conto che la norma in esame fa riferimento ai regolamenti degli enti affilianti, sarà necessario attendere la loro emanazione per verificare in concreto quali figure non rientreranno nella definizione di lavoratore sportivo in senso stretto (si pensi a titolo esemplificativo ai custodi, agli addetti alle pulizie, agli addetti al bar), dovendo dunque avere in tal caso un inquadramento contrattuale di diritto comune, diverso da quello del lavoratore sportivo.
- Va comunque evidenziato che la norma va nella direzione di estendere le possibili figure inquadrabili quali lavoratori sportivi, concedendo agli enti affilianti un importante ruolo al riguardo.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO

- Ai sensi dell'art.25, comma 2, del DLgs. 36/2021, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato oppure di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
- Nel nuovo quadro normativo, la qualificazione del rapporto di lavoro da parte degli enti sportivi dilettantistici deve avvenire di caso in caso, definendo in forma scritta e con estrema cura le caratteristiche del rapporto di lavoro, anche nell'ottica di prevenzione del contenzioso.

LE DIVERSE FORME DI INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEL LAVORATORE SPORTIVO DILETTANTISTICO

- L'art.28, comma 2, del DLgs. 36/2021 prevede che nell'area del dilettantismo il rapporto di lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della co.co.co. (*trattasi di presunzione relativa e non assoluta, posta a tutela del lavoro subordinato*), se la durata delle prestazioni lavorative non supera le 18 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive) e se le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

LE DIVERSE FORME DI INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEL LAVORATORE SPORTIVO DILETTANTISTICO

- Ai sensi dell'art.37 del DLgs. 36/2021, ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, ASD, SSD, può essere oggetto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.409, c.1, n.3, del codice di procedura civile.

- Pertanto, i collaboratori in esame (tipicamente operanti nelle aree della segreteria, degli adempimenti amministrativo-gestionali, della contabilità, etc..) non vengono qualificati come lavoratori sportivi e ad essi non si applica l'inquadramento normativo e contrattuale del lavoro sportivo, bensì quello ordinario di diritto comune, pur beneficiando anch'essi delle agevolazioni previdenziali e fiscali previste per i lavoratori sportivi.

I COLLABORATORI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

- L'art.52, comma 2-bis, del DLgs. 36/2021 prevede l'abrogazione, a partire dall'entrata in vigore del decreto, della parte dell'art.67, comma 1, lett.m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi riguardante le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati dagli enti sportivi dilettantistici a fronte delle c.d. «prestazioni sportive dilettantistiche», compresi quelli erogati in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, con la relativa esenzione fiscale, per il percettore, fino a 10.000 euro nel periodo d'imposta e l'assenza di carico previdenziale.

- Le posizioni dei percettori di tali tipologie di compensi dovranno dunque essere necessariamente oggetto di un nuovo inquadramento contrattuale, nel novero delle fattispecie previste dalla riforma, potendo peraltro anche ricadere, ricorrendone i presupposti, nell'ambito delle prestazioni sportive dei volontari, così come definite dall'art.29 del DLgs. 36/2021.

L'ABROGAZIONE DELL'ART.67, C.1, LETT.M) DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

- I volontari sportivi sono persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
- Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, ma per esse possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale del percipiente.
- Gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgono di volontari debbono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.
- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente sportivo di cui il volontario sia socio o associato o tramite il quale svolga la propria attività sportiva.

I VOLONTARI SPORTIVI

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.35, c.1, del DLgs. 36/2021, il lavoratore sportivo subordinato deve essere iscritto al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi presso l'INPS.
- L'aliquota contributiva è del 33% (di cui il 23,81% a carico dell'ente sportivo dilettantistico e il 9,19% a carico del lavoratore), più la contribuzione c.d. minore, oggi pari al 5,17% a carico del datore di lavoro. Non sono previste esenzioni o riduzioni contributive.
- È obbligatoria l'iscrizione del lavoratore all'INAIL.
- Ai fini fiscali viene previsto dall'art. 36, c.6, del DLgs. 36/2021 che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, superato il quale la sola parte eccedente concorre a formare il reddito del percipiente.

IL COSTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORATORE SPORTIVO SUBORDINATO

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, c. 2, del DLgs. 36/2021, il lavoratore sportivo autonomo, titolare di partita IVA, deve essere iscritto alla Gestione Separata INPS.
- L'aliquota contributiva, ridotta fino al 31.12.2027 nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo e con esenzione per i primi 5.000 euro di compenso, viene fissata al 25% per i soggetti non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria (oltre alla contribuzione c.d. minore pari all'1,23%) ed al 24% per i soggetti già assicurati presso altre forme obbligatorie, senza aliquote aggiuntive.
- Ai fini fiscali, si applica la soglia di esenzione fino al tetto reddituale di 15.000 euro nel singolo periodo d'imposta.

IL COSTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO TITOLARE DI PARTITA IVA

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.35, comma 2, del DLgs. 36/2021, il lavoratore sportivo inquadrato come co.co.co. deve essere iscritto alla Gestione Separata INPS.
- L'aliquota contributiva viene fissata al 25% per i co.co.co. non assicurati presso altre forme obbligatorie (oltre ai contributi c.d. minori, pari al 2,03%) ed al 24% per i co.co.co. assicurati presso altre forme obbligatorie. Essa è calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. Fino al 31.12.2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. La modalità di ripartizione dell'onere tra committente e co.co.co. avviene nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del co.co.co. E' obbligatoria l'iscrizione del co.co.co. all'INAIL.
- Ai fini fiscali, vale anche in questo caso la soglia di esenzione fino al tetto reddituale di 15.000 euro nel singolo periodo d'imposta.

IL COSTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORATORE SPORTIVO INQUADRATO COME CO.CO.CO

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.37, comma 3, del DLgs. 36/2021, il collaboratore amministrativo-gestionale, inquadrato come co.co.co. da una ASD, SSD, FSN, DSA, deve essere iscritto alla Gestione Separata INPS.
- L'aliquota contributiva viene fissata al 25% per i co.co.co. amministrativo-gestionali non assicurati presso altre forme obbligatorie (oltre ai contributi c.d. minori, pari al 2,03%) ed al 24% per i co.co.co. amministrativo-gestionali assicurati presso altre forme obbligatorie. Essa è calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. Fino al 31.12.2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. La modalità di ripartizione dell'onere tra committente e co.co.co. avviene nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del co.co.co. E' obbligatoria l'iscrizione del co.co.co. all'INAIL.
- Ai fini fiscali, vale anche in questo caso la soglia di esenzione fino al tetto reddituale di 15.000 euro nel singolo periodo d'imposta.

IL COSTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.28, c.3, del DLgs. 36/2021, l'ASD o SSD destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS) i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
- La comunicazione al RAS equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al Centro per l'impiego, deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione è messa a disposizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività.
- Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali (dunque i compensi fino a 5.000 euro).

GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AI RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

- Ai sensi dell'art.28, c.4, del DLgs. 36/2021, per le co.co.co. l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (LUL – emissione dei cedolini paga) è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RAS.
- Ai sensi dell'art.35, c.8, del DLgs. 36/2021, per i lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co. l'adempimento «Uniemens» (comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi) è assolto mediante apposita funzione telematica istituita nel RAS.
- Per le co.co.co, qualora il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga (in ogni caso andrà rilasciata la Certificazione Unica).
- Per i lavoratori sportivi subordinati dovrà invece essere predisposto il LUL secondo le modalità ordinarie.

GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AI RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

- Ai sensi dell'art.36, c.6 bis, del DLgs. 36/2021, il lavoratore sportivo, all'atto del pagamento del compenso, rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

- Tale autocertificazione si rende necessaria poiché i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000. Dunque il committente deve essere messo a conoscenza della posizione del percipiente rispetto alla totalità dei compensi percepiti nell'anno solare, anche da soggetti diversi, che andranno sommati al fine di determinare correttamente il conseguente prelievo fiscale e contributivo in capo al lavoratore.

GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AI RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

- L'inquadramento del collaboratore amministrativo-gestionale prevede la comunicazione (preventiva) al Centro per l'impiego, l'apertura della posizione Inail e la tenuta del LUL, senza la possibilità di utilizzare il RAS.
- Va infatti ricordato che il collaboratore amministrativo-gestionale non rientra nel novero dei lavoratori sportivi definiti dal DLgs. 36/2021.
- Inoltre, il collaboratore amministrativo-gestionale non deve essere necessariamente tesserato.
- L'attività del collaboratore amministrativo gestionale può pertanto essere ricondotta sia ad un rapporto di lavoro autonomo nella forma della co.co.co (ed in tal caso troveranno applicazione le agevolazioni previdenziali ex art.35, c.8 bis e 8 ter del DLgs.36/2021), che ad un rapporto di lavoro subordinato. Il tutto sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto.

GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AI RAPPORTI DI CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

- L'art.34 del DLgs. 36/2021 impone l'obbligo assicurativo INAIL per i lavoratori sportivi subordinati e per i lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co.
- L'art.37 del DLgs. 36/2021 prevede altresì l'obbligo in esame per i co.co.co. amministrativo-gestionali.
- Non sono viceversa tenuti all'obbligo assicurativo INAIL i lavoratori sportivi autonomi titolari di partita IVA.
- Non sono infine tenuti all'obbligo assicurativo INAIL i volontari.
- Ai fini del calcolo del premio INAIL, ad oggi, non sono previste soglie di esenzione.

GLI OBBLIGHI INAIL

- Il 21.11.2022 è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del Lavoro un decreto interministeriale ai fini della fissazione delle retribuzioni e dei relativi riferimenti tariffari per le coperture assicurative dei lavoratori sportivi subordinati di cui all'art.34, c.1, del DLgs. 36/2021. Nel testo, si stabilisce che il decreto venga trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Ma il decreto stesso non risulta essere stato adottato di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, come invece previsto dall'art.34 del DLgs. 36/2021, non tenendo inoltre conto delle rilevanti modifiche introdotte in materia di lavoro sportivo introdotte dal DLgs. 163/2022. Il decreto fissa inoltre riferimenti tariffari che non appaiono in prima battuta corretti, con tassi che risulterebbero in larga parte eccessivamente onerosi.

GLI OBBLIGHI INAIL

- L'art. 36, comma 6-quater, del DLgs. 36/2021, prevede che le somme versate da CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD ai propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici dilettanti, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, siano inquadrare come premi ai sensi dell'art.30, comma 2, del DPR 600/73, dunque con assoggettamento a ritenuta a titolo d'imposta del 20%, a rivalsa facoltativa.

I PREMI SPORTIVI

- L'art.51, c.1 bis, del DLgs. 36/2021 prevede che per i lavoratori sportivi dilettantistici che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi ex art.67, c.1, lett.m) del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ex art.36, c.6, del DLgs. 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il periodo d'imposta 2023 non possa superare l'importo complessivo di 15.000 euro.
- Tenuto conto che la norma di cui all'art.67, c.1, lett. m) del TUIR, sarà abrogata dal 1^ luglio 2023, essa potrà essere utilizzata sino a tutto il mese di giugno 2023, pagando entro la medesima data eventuali compensi in essa ricadenti.

LA FASE AD INTERIM

- Per evitare prelievo fiscale nel corso del 2023, pertanto, il lavoratore/collaboratore sportivo dilettantistico non dovrà superare i 15.000 euro complessivi di compensi percepiti.
- Ai fini previdenziali, ancorchè nulla sia stato disposto al riguardo, appare ragionevole ritenere che la fascia di esenzione fino a 5.000 euro ex art.35, c.8 bis, del DLgs. 36/2021, si calcoli a partire dalle somme corrisposte dal 1^ luglio 2023, attesa la natura di redditi diversi degli eventuali compensi erogati ex art.67, c.1, lett.m) del TUIR, sino alla data del 30.6.2023.

LA FASE AD INTERIM